



# Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli  
Palazzo Camillo Villani  
P.I. 01243891213 – C.F. 00559860630 –  
TEL. 081/8740211 – TELEFAX 081/8740214

\*\*\*

IV° SETTORE URBANISTICA - SUAP

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Art. 146 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"-D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.)

Il Sindaco

*Prof. Luca Mascolo*

Il Segretario Comunale

*Dr. Vittorio Martino*

### ITER AMMINISTRATIVO

Esaminato dalla Commissione Consiliare nella riunione del <b>17 ottobre 2017</b>
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.        del
Pubblicato all'Albo Pretorio del comune - n.        dal        al

INDICE: Premessa;

Art. 1 – Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio;

Art. 2 – Funzioni attribuite alla Commissione Locale per il Paesaggio;

Art. 3 – Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

Art. 4 – Disposizioni finali.

## PREMESSA

L'intero territorio del Comune di Agerola è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge del 29.06.1939, n. 1497 sin dal D.M. del 12.11.1958 Pubblicato sulla G.U. n. 299 del 12.12.1958, e, in quanto tale, è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., cosiddetto "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Dal 1° gennaio 2010 è terminato il regime transitorio per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed è entrata in vigore la nuova procedura paesaggistica, definita dal Capo IV della Parte terza del predetto decreto legislativo n. 42/2004 e precisamente dall'art. 146.

Ai sensi del comma 6 di tale articolo la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico scientifiche ed idonee risorse strutturali. Può tuttavia delegare l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione tra gli enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongono di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico – scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia.

Ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 6, la Regione Campania con delibera di G.R. n. 1122 del 19 maggio 2009 ha assunto le proprie determinazioni al fine di stabilire i requisiti di competenza tecnico – scientifica e di organizzazione per l'esercizio della conferita funzione amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, esercitata ai sensi della L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, nonché dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, art. 41, comma 2.

Questo Comune essendosi adeguato a quanto previsto dalla citata delibera di G.R. Campania n. 1122/2009, risulta in possesso, dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. ed ii., ed è stato inserito nell'elenco prot. 2011.0144386 del 23.02.2011 – punto 213 allegato alla nota prot. 42154 del 19.01.2010 trasmessa al Mi.B.A.C..

Il 10 gennaio 2011, sul Burc n. 2 è stata pubblicata la L.R. n. 1/2011 recante "modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16 (norme sul governo del territorio)". Tra le modifiche apportate dalla L.R. n. 1/2011 si segnalano quelle indicate all'art. 2 comma 1 lettera i, che ha riscritto l'art. 41 della L.R. n. 16/2004 abrogandone i commi 2 e 3 che così disciplinano le funzioni dell'organo consultivo in materia di paesaggio in luogo della "vecchia" C.E.I. << 2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistica ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1 settembre 1981 n° 65 – Tutela dei beni ambientali", sono esercitate, da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio comunale con voto limitato. 3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n. 10/1982, sono designati dal Consiglio comunale con voto limitato">>.

Per effetto di quanto disposto dalla citata L.R. n. 1/2011 (abrogazione del citato art. 41 della L.R. n. 16/2004) ha comportato che dalla data in vigore della legge stessa, sono stati soppressi i riferimenti legislativi che consentivano ai comuni di dotarsi degli organo consultivi in materia paesaggistico – ambientale e, per effetto, l'impossibilità di avvalersi di tali organi per l'acquisizione del parere obbligatorio al fine dell'istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica.

Con circolare prot. 942/SP del 07.07.2011, dell'Assessore All'Urbanistica e Tutela dei beni Ambientali e Paesistici della regione Campania, ente delegato dallo Stato per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in considerazione dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 41 della L.R. 16/2004, è stato chiarito che per i comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale – di fatto abrogato, come già detto, per poter esercitare la funzione regionale Loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D.Lgs. 2201.2004 e ss. mm. e ii., costituita dal Responsabile Unico del Procedimento – che, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. in modo tale da attuare la

differenziazione così come richiesta dal Codice, con l'attribuzione delle funzioni paesaggistiche, da porre in capo alla pertinente struttura già prevista dalla L.R. n. 10/82 ovvero dal comma 2, art. 41 della L.R. n. 16/04, e l'attribuzione di quelle urbanistico – edilizie, da porre in Capo alla Commissione Edilizia ovvero allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), rispettivamente, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - dell'art. 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e D.P.R. 07.09.2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

Il comune di Agerola, con l'entrata in vigore del T.U. Enti Locali, D.Lgs.n° 267 del 18/08/2000, nonché del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 ha soppresso la Commissione Edilizia atteso che le relative funzioni in materia urbanistica ed edilizia vengono esercitate dal Responsabile dell'U.T.C., settore urbanistica, attraverso l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

Con decorrenza dal marzo 2010 il Comune di Agerola ha provveduto, con più atti deliberativi e regolamenti, in linea con le disposizioni sopra richiamate, nell'ambito della riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, a separare le funzioni in materia urbanistico – edilizia da quelle in materia paesaggistico – ambientale con l'istituzione dello S.U.E, dello S.U.A.P. e dell'Ufficio Paesaggistico, oltre a nominare, conseguentemente, i relativi Responsabili unici dei procedimenti.

### **Art. 1 – Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio**

- 1) Il Comune istituisce la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del vigente D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito denominato "Codice", quale organo consultivo, con competenze tecniche e scientifiche. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri richiesti per l'esercizio delle funzioni in materia di beni ambientali, delegate ai Comuni dalla Regione Campania con le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n.65 dell'1/09/1981, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10 del 23/02/1982, per l'attuazione di quanto disposto dalla Parte Terza del "Codice", nonché dalle vigenti norme recate dagli strumenti di pianificazione territoriale statali, regionali e provinciali, ai fini della tutela paesaggistica.

- 2) La Commissione è composta dal Responsabile dell'Ufficio Tutela Paesaggistica, in qualità di Presidente, nonché da cinque (5) membri scelti e nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato tra soggetti esperti in materia di:
- A) Beni Ambientali;
  - B) Storia dell'arte, discipline pittoriche ed arti figurative;
  - C) Discipline agricole, forestali e naturalistiche;
  - D) Discipline storiche;
  - E) Legislazione dei beni culturali,
- con particolare, pluriennale e qualificata esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle suddette specifiche materie.
- 3) Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio Comunale, ai sensi dell'allegato alla Legge Regione Campania n. 10 del 23/02/1982 (vedasi Circolare esplicativa Regione Campania – AGC Governo del Territorio – prot. 2011.0602279 del 02/08/2011). Ogni Consigliere Comunale può esprimere il proprio voto per un solo nominativo, attingendolo dagli appositi elenchi resi disponibili dal Settore Urbanistica – Suap dell'UTC dell'Ente e formati a mezzo di procedura a evidenza pubblica. La procedura a evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi di cui sopra è avviata a mezzo di specifico Avviso di selezione, da pubblicizzarsi mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Agerola e avviso sul Sito Istituzionale dell'Ente. I soggetti interessati presentano al Comune di Agerola un'istanza nella quale devono indicare obbligatoriamente la materia o le materie, tra quelle indicate al comma 2), nelle quali sono qualificati esperti, allegando il proprio curriculum vitae individuale in formato europeo, nel quale devono indicare il titolo di studio e le esperienze maturate, aggiungendo, eventualmente, partecipazione a corsi di formazione, master, attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. I componenti la Commissione sono scelti e nominati dal Consiglio Comunale in modo da coprire tutte le competenze e professionalità di cui alle materie del comma 2) del presente regolamento, come richieste a norma di legge.
- 4) Possono essere nominanti componenti la Commissione Locale per il Paesaggio coloro i quali:
- Siano cittadini della Comunità Europea;
  - Abbiano raggiunto la maggiore età;
  - Siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

- Siano in possesso del titolo di studio di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore;
- Abbiamo qualificate competenze o esperienze come libero professionista o in qualità di dipendente pubblico in materia paesaggistica, ambientale, storica, urbanistica e giuridica, risultante dal curriculum vitae o comprovata dai titoli conseguiti;

5) Le candidature sono corredate da specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente a:

- veridicità dei contenuti riportati nel curriculum vitae individuale;
- inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti e di quelle riportate al successivo comma 8.

L'istruttoria per la verifica dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità e per la formazione degli elenchi degli esperti nelle singole materie di cui al comma 2) è demandata al Responsabile del Settore Urbanistica – Suap dell'UTC.

6) Nel caso in cui i consiglieri comunali esprimessero più nominativi di esperti per una medesima materia, il Consiglio Comunale nomina l'esperto che ha registrato il numero maggiore di voti; a parità di voti sarà nominato l'esperto più anziano. Qualora dopo la prima votazione non risultasse designato nessun esperto per una o più delle cinque materie riportate al comma 2), il Consiglio Comunale procederà con una seconda o con successive votazioni, sempre tra i nominativi presenti negli appositi elenchi predisposti dal Settore Urbanistica – Suap dell'UTC, fino a quando non verrà nominato un esperto per ciascuna delle materie indicate al comma 2).

7) Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte.

8) I componenti della Commissione non possono essere dipendenti o Amministratori in carica dell'Ente, né parenti di questi ultimi, ascendenti e/o affini di primo grado. Non possono, altresì, far parte della Commissione:

- i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione stessa;
- i soggetti che rivestano cariche politiche e i soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende pubbliche da cui possa derivarne conflitto di interessi.

9) I componenti la Commissione durano in carica tre (3) anni. Alla scadenza, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque non

oltre sei mesi dalla relativa scadenza. Ciascun componente non può essere nominato per più di due volte consecutive.

- 10) I componenti la Commissione decadono ove insorgano provate incompatibilità indicate da leggi nazionali e regionali vigenti, oltre che per le motivazioni di cui al precedente comma 8). In questi casi il Consiglio Comunale provvede alla nomina del sostituto o dei sostituti che dovranno essere a loro volta esperti nelle medesime materie o discipline dei componenti decaduti. È motivo, altresì, di decadenza, l'assenza ingiustificata e non documentata del componente per tre sedute consecutive della Commissione, nonché un numero complessivo di assenze su base annua superiori al 30% delle sedute. È compito del Presidente, al termine di ogni anno solare, effettuare tale verifica ed eventualmente avviare le procedure per dichiarare decaduti i componenti interessati. Il Presidente della Commissione può avviare le procedure di decadenza dell'intera Commissione nel caso in cui l'inerzia procedimentale della stessa comporti il reiterato mancato rispetto dei termini fissati dal Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune, di cui al successivo articolo 3, comma 1).
- 11) I componenti della Commissione possono dimettersi dalla loro carica presentando formale e motivata lettera di dimissione da indirizzarsi al Sindaco e per conoscenza al Presidente della Commissione stessa.
- 12) Nei casi di cui ai commi 10) e 11), il Sindaco provvede a informare il Consiglio Comunale che, sulla scorta dell'istruttoria resa dal Settore Urbanistica – Suap, dichiarerà la decadenza dei componenti la Commissione o prenderà atto delle loro dimissioni, provvedendo alla loro contestuale sostituzione. In ogni caso il mandato dei nuovi componenti nominati non potrà avere durata superiore a quella degli altri componenti la Commissione.

## **Art. 2 – Funzioni attribuite alla Commissione Locale per il Paesaggio**

- 1) La Commissione svolge un'attività consultiva, mediante l'espressione di pareri preventivi, da rendere per proposti interventi in aree vincolate opelegis, ex art. 142 del Codice, nell'ambito della procedura sia essa ordinaria o semplificata, rispettivamente, ex art. 146 del Codice e D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, volta al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica. L'espressione di tali pareri riveste carattere obbligatorio, così come previsto dall'allegato alla L.R. n. 10/1982, per il legittimo esercizio della funzione amministrativa così come sub-delegate ai Comuni dalla Regione, ai sensi della L.R. n.54/1980 e n. 65/1981. La Commissione può essere chiamata

a fornire qualificata consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici.

- 2) Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi dalla Commissione non possono riguardare valutazioni a carattere urbanistico ed edilizio.
- 3) La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento oggetto di valutazione con i principi, gli indirizzi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, ove esistenti.
- 4) In ogni caso, il parere della Commissione non è dovuto per tutti gli interventi previsti dall'art. 149 del Codice, nonché per gli interventi di cui alla tabella "A" allegata al D.P.R. 13/02/2017 n. 31.
- 5) La Commissione deve esprimersi nei modi e nei tempi fissati dalla vigente normativa statale e regionale assumendo, nell'ambito delle proprie valutazioni, comportamenti lineari ed equanimi al fine di evitare casi di disparità di trattamento in danno ai cittadini.

### **Art. 3 – Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio**

- 1) La Commissione, su convocazione del Presidente, ovvero, in caso di impedimento di questo, del suo delegato, si riunisce due (2) volte al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni si tengono, di norma, fuori dal normale orario di servizio dell'Ente. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente o dal suo delegato, in caso di effettiva e dichiarata urgenza. Il Presidente convoca la Commissione almeno due (2) giorni prima della data della seduta con nota trasmessa a mezzo pec a ciascun componente. In caso di effettiva e dichiarata urgenza il termine è ridotto a un giorno. La presenza di tutti i componenti alla seduta convalida eventuali difetti della procedura di convocazione. La trattazione delle pratiche sottoposte all'esame della Commissione avviene secondo l'ordine cronologico di protocollo relativo alla presentazione della pratica stessa, sulla base di un elenco all'uopo predisposto dal Responsabile del procedimento, avente funzione anche di Presidente, assegnando priorità unicamente ai progetti relativi all'esecuzione di lavori pubblici e/o di pubblica utilità. Il Responsabile dello Sportello Unico per

L'Edilizia, espletata l'istruttoria sotto il profilo edilizio-urbanistico di competenza, trasmette all'Ufficio Tutela Paesaggistica e al Presidente della C.L.P., le relative istanze afferenti interventi subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146 del D.Lgs 42/2004) e/o in sanatoria (art. 167 del D.Lgs 42/2004 – art. 32 L. 47/85 e s.m. ed i.), a prescindere dal titolo edilizio (CIL – SCIA – CILA – P.di C. ordinario e/o in sanatoria ex L 47/85 e 724/94). La Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo nell'ambito della stessa seduta e, in caso di eventuale sospensione motivata dell'istanza medesima, deve rendere il citato parere nella prima seduta utile successiva all'avvenuta integrazione da parte dell'utente. Ogni singola istanza da sottoporre alle valutazioni della Commissione dovrà essere accompagnata da opportuna scheda istruttoria resa dal Responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, dove darà atto della compatibilità urbanistica-edilizia dell'intervento proposto. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre (3) dei relativi esperti componenti eletti. Dopo aver ricevuto la nota di convocazione per la seduta, i componenti, in caso di oggettivo impedimento, sono tenuti a comunicare entro la data di convocazione la propria indisponibilità.

- 2) Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Presidente o da un dipendente dell'Amministrazione Comunale all'uopo designato.
- 3) I componenti la Commissione sono tenuti ad astenersi dal prendere parte ai lavori, sia nella fase dibattimentale che in quella decisionale, per gli argomenti ove loro stessi o i rispettivi coniugi o loro parenti e/o affini entro il quarto grado vi abbiano interesse, in qualità di professionisti, di assuntori dei lavori, di proprietari o a qualsiasi titolo partecipante alla proprietà degli immobili interessati. Pertanto, i componenti coinvolti nei casi di specie devono segnalare tale propria condizione e allontanarsi dal locale ove si svolge la seduta, per il tempo necessario alla discussione e all'assunzione delle determinazioni sull'argomento. Dell'allontanamento e della mancata partecipazione alla discussione e al voto deve essere fatta specifica menzione nel verbale di seduta. È fatta eccezione per il Presidente, ovvero per il suo eventuale delegato, laddove questi ultimi figurino quali progettisti e/o R.U.P., ove si tratti di proposte di strumenti urbanistici comunali o di variazioni degli stessi, di iniziativa pubblica o di interesse pubblico, oppure di progetti di opere pubbliche comunali.
- 4) La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.

- 5) La Commissione, ove lo ritenesse necessario, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di convocare e sentire i relativi progettisti e, se del caso, di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 6) La Commissione motiva l'espressione del proprio parere a verbale, firmato dal Presidente della Commissione e dagli altri membri della Commissione presenti alla seduta. Il Presidente della Commissione e/o il Segretario, qualora nominato, redige il verbale della seduta su uno specifico registro cronologico.
- 7) Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti e degli assenti; il parere espresso; l'eventuale richiesta di integrazioni e supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, le eventuali dichiarazioni di voto.
- 8) L'eventuale richiesta di integrazioni e di supplementi istruttori, unica per ciascuna pratica esaminata, deve essere esaustiva, chiara e dettagliata, e deve riportare gli estremi della norma di legge e/o regolamentare di riferimento. Non è possibile per la medesima pratica richiedere integrazioni per più di una volta.
- 9) La Commissione deve esprimere il proprio parere definitivo e deve contenere tutti gli elementi necessari all'elaborazione della relazione-proposta (art. 146, comma, 7 del Codice) da trasmettere alla competente Soprintendenza A.B.A.P. per l'area metropolitana di Napoli.
- 10) Il Presidente e/o il Segretario designato provvede, altresì, a riportare sugli elaborati di ciascuna pratica, il numero del verbale, la data e l'esito della votazione (favorevole e/o contrario); ogni elaborato è timbrato e sottoscritto dai componenti che hanno partecipato alla votazione della relativa pratica.
- 11) Ad ogni singolo componente della commissione non spetta alcun compenso o rimborso.

#### **Art. 4 – Disposizioni finali**

- 1) Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo, che non si trovi stabilito o in esso specificato, valgono le disposizioni delle leggi statali o regionali in materia.
- 2) Le eventuali variazioni e/o modifiche al presente Regolamento devono essere apportate mediante deliberazioni del Consiglio Comunale. Le eventuali disposizioni successive, dettate

da leggi statali o regionali, ovvero da atti aventi valore di leggi, in contrasto con il presente regolamento, sono da considerarsi immediatamente esecutive e cogenti.

- 3) Copia del presente Regolamento, ad avvenuta approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, è affisso virtualmente all'Albo Pretorio on-line e pubblicato sul Sito web Istituzionale del Comune, [www.comune.agerola.na.it](http://www.comune.agerola.na.it) (amministrazione trasparente).
- 4) Con l'adozione del presente Regolamento ogni precedente norma regolamentare assunta in materia, laddove con esso in contrasto, risulta abrogata. Tutti i dipendenti e i Responsabili dell'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di rispettarlo e favorirne l'applicazione.
- 5) Al fine di disciplinare l'attività procedimentale relativa alla richiesta e al successivo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, sia in via ordinaria che semplificata, oltre che di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del Codice), garantendo il rispetto dei termini previsti dalla legge, è fatto obbligo agli utenti di utilizzare la modulistica all'uopo predisposta e disponibile in formato doc e pdf sul Sito web Istituzionale del Comune.
- 6) A cura del Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica è istituito un elenco/registro delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica sul Sito web Istituzionale del Comune, [www.comune.agerola.na.it](http://www.comune.agerola.na.it), in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con l'annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco/registro è trasmesso trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- 7) Ogni singola Autorizzazione Paesaggistica, inoltre, sempre a cura del Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica, è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza A.B.A.P. per l'area metropolitana di Napoli che ha reso il parere ex art. 146, comma 8, del Codice nel corso del procedimento, nonché, unitamente a quest'ultimo parere, alla Regione Campania Dipartimento Politiche Territoriali – Direzione Generale Governo del Territorio, Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli, e agli altri enti pubblici territoriali interessati a mezzo p.e.c..